

# LA CORTE DI GIUSTIZIA E LA SUPERLEGA

di *Stefano Bastianon*\*

## 1. Premessa

Il 21 dicembre 2023 la Corte di giustizia ha reso le proprie decisioni nelle cause C-333/21 (European Superleague Company), C-124/21 P (International Skating Union) e C-680/21 (SA Royal Antwerp Football Club). Anche a prescindere dal contenuto concreto delle pronunce, si tratta di un fatto assolutamente eccezionale (e probabilmente anche irripetibile), se solo si considera che: a) nella storia della Corte di giustizia non era mai accaduto che il giudice europeo pronunciasse nello stesso giorno tre sentenze in materia di attività sportiva; b) nell'ambito della giurisprudenza della Corte di giustizia, le sentenze in materia di attività sportiva non superano la quindicina (escluse quelle odierne).

Le tre sentenze rese dalla Corte di giustizia presentano similitudini, ma anche marcate differenze.

I casi Superlega e SA Royal Antwerp Football Club riguardano il settore del calcio professionistico europeo, ma si riferiscono a differenti regole sportive: nella vicenda Superlega, infatti, vengono in rilievo le regole UEFA che attribuiscono a quest'ultima il potere monopolistico di autorizzare l'organizzazione di competizioni sportive europee tra club da parte di soggetti terzi, mentre il caso SA Royal Antwerp Football Club ha ad oggetto la regola UEFA sui giocatori localmente formati (Home Grown Players Rule, HGPR). Entrambe le pronunce, peraltro, costituiscono sentenze pregiudiziali ai sensi dell'Art. 267 TFUE.

Il caso International Skating Union (ISU), per contro, condivide (almeno in parte) con la Superlega il tema del potere monopolistico delle federazioni internazionali di autorizzare l'organizzazione di competizioni sportive da parte di terzi, ma si differenzia dal caso Superlega sia per la specifica disciplina sportiva considerata (il pattinaggio su ghiaccio), sia per il fatto di essere il risultato dell'impugnazione proposta avverso una precedente pronuncia del Tribunale e non già di un rinvio pregiudiziale.

Fermo quanto sopra, tutte e tre le pronunce sopra ricordate presentano aspetti di sicuro interesse sia da un punto di vista strettamente giuridico, sia in relazione ai possibili effetti collaterali che tali pronunce possono avere sull'organizzazione dello sport in Europa. Pur non essendo, quindi, possibile ordinare le tre pronunce in ragione della loro minore o maggiore importanza, è incontestabile il fatto che la vicenda legata alla Superlega sia stata quella maggiormente dibattuta sia negli ambienti scientifici, sia al di fuori di questi, generando un interesse massmediatico diffuso ed assolutamente inusuale per una sentenza della Corte di giustizia.

Per tale motivo, oltre che in ragione della natura "a caldo" delle presenti note, nelle pagine che seguono ci si soffermerà esclusivamente sugli aspetti principali legati alla pronuncia della Corte di giustizia nel caso della Superlega.

---

\* Professore Ordinario di Diritto dell'Unione europea nell'Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza; Avvocato; Arbitro CAS; Componente della IV Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport.

## **2. La pronuncia della Corte di giustizia: due premesse fondamentali**

La vicenda (sportiva e giudiziaria) della Superlega è ampiamente nota e, pertanto, in questa sede si è deciso volutamente di omettere ogni riferimento ai fatti di causa, limitandosi a dare conto del responso della Corte di giustizia.

Preliminarmente, la Corte di giustizia chiarisce quale è l'oggetto specifico delle questioni pregiudiziali sottoposte al suo esame, precisando che tali questioni riguardano esclusivamente il complesso delle regole UEFA e FIFA relative al sistema di preventiva autorizzazione di alcune competizioni sportive internazionali e la partecipazione a dette competizioni di squadre e giocatori, come pure lo sfruttamento commerciale dei vari diritti connessi a tali competizioni. In tal modo, la Corte di giustizia chiarisce senza mezzi termini che le questioni pregiudiziali formulate dal giudice spagnolo che ha disposto il rinvio non concernono la compatibilità con il diritto europeo (e segnatamente con gli artt. 45, 49, 56, 63, 101 e 102 TFUE) del progetto Superlega (§80). Secondo la Corte di giustizia, infatti, le caratteristiche specifiche della Superlega non presentano alcuna rilevanza nel contesto delle domande pregiudiziali che le sono state sottoposte (§81).

Sempre preliminarmente, è interessante sottolineare il diverso approccio della Corte di giustizia nei confronti dell'Art. 165 TFUE rispetto alla posizione espressa sul punto dall'Avvocato generale Rantos. Infatti, mentre secondo quest'ultimo l'Art. 165 TFUE costituirebbe una norma dal carattere orizzontale per il tramite della quale il legislatore europeo avrebbe addirittura voluto attribuire valore costituzionale al c.d. Modello Europeo di Sport (i cui tratti salienti dovrebbero individuarsi nella struttura piramidale del movimento sportivo, nell'esistenza di competizioni aperte e nel principio della solidarietà finanziaria), secondo la Corte di giustizia l'Art. 165 TFUE non rappresenta affatto una disposizione di applicazione generale a carattere orizzontale, come dimostra il fatto che tale norma risulta collocata nella Parte Terza del TFUE relativa alle politiche e alle azioni interne dell'Unione, non già nella Parte Prima del TFUE che contiene disposizioni di principio, ivi comprese (al Titolo II) le disposizioni di applicazione generale (come quelle relative alla promozione di un elevato livello di occupabilità, alla garanzia di un'adeguata protezione sociale, alla lotta contro ogni forma di discriminazione, alla protezione dell'ambiente e dei consumatori). Ne consegue, pertanto, che, sebbene non sia in discussione il fatto che le istituzioni europee debbano tenere conto dei diversi elementi e obiettivi elencati nell'Art. 165 TFUE quando adottano, sulla base di tale articolo e secondo le condizioni ivi fissate, misure di incentivazione o raccomandazioni nel settore della sport, tali diversi elementi e obiettivi, nonché tali misure di incentivazione e raccomandazioni, non devono essere integrati o presi in considerazione in modo vincolante nell'applicazione delle norme oggetto delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia, indipendentemente dal fatto che dette regole riguardino la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali (Artt. 45, 49, 56 e 63 TFUE) o le norme sulla concorrenza (Artt. 101 e 102 TFUE). Più in generale, la Corte di giustizia sottolinea, altresì, che l'Art. 165 TFUE non deve nemmeno essere considerato una norma speciale che esenta lo sport da tutte o alcune delle altre disposizioni di diritto primario dell'Unione che possono essergli applicate o che impone un trattamento speciale per lo sport nell'ambito di tale applicazione (§101).

## **3. Il ragionamento della Corte di giustizia**

Sulla scorta di tali fondamentali premesse, la Corte di giustizia passa ad esaminare il "cuore" del caso Superlega vale a dire la compatibilità con gli Artt. 56, 101 e 102 TFUE del sistema UEFA (e FIFA) relativo alla preventiva autorizzazione sia delle competizioni organizzate da soggetti terzi, sia della

partecipazione a tali competizioni di squadre e giocatori, nonché del sistema FIFA relativo alla commercializzazione dei diritti connessi a tali competizioni.

Sotto tale profilo, la sentenza, dopo aver ricordato i principi che stanno alla base dell'applicazione del diritto europeo allo sport ed alla attività delle associazioni sportive (§§82 - 94), affronta i seguenti aspetti:

- i) il sistema UEFA e FIFA di preventiva autorizzazione come sfruttamento abusivo di posizione dominante ex Art. 102 TFUE;
- ii) il sistema UEFA e FIFA di preventiva autorizzazione come decisione di associazioni di imprese avente per oggetto la restrizione della concorrenza ex Art. 101, par. 1, TFUE;
- iii) l'esistenza di possibili giustificazioni ex Art 102 e 101, par. 3, TFUE;
- iv) la natura restrittiva ex Artt. 101, par. 1, e 102 TFUE del sistema FIFA relativo alla commercializzazione dei diritti relativi alle competizioni calcistiche organizzate da FIFA e UEFA;
- v) il sistema UEFA e FIFA di preventiva autorizzazione come misura restrittiva della libera prestazione di servizi ex Art. 56 TFUE.

Di seguito, si proverà a fornire una prima ricostruzione del ragionamento della Corte di giustizia con specifico riferimento ai punti sopra ricordati.

#### **4. Il sistema UEFA e FIFA di preventiva autorizzazione come sfruttamento abusivo di posizione dominante ex Art. 102 TFUE**

Secondo la Corte di giustizia le caratteristiche specifiche del calcio professionistico, tra cui la sua notevole importanza sociale e culturale e il fatto che esso suscita un grande interesse mediatico, unitamente al fatto che si basa sull'apertura e sul merito sportivo, supportano la conclusione che sia legittimo assoggettare l'organizzazione e svolgimento delle competizioni internazionali di calcio professionistico a regole comuni intese a garantire l'omogeneità e il coordinamento di tali competizioni all'interno di un calendario complessivo delle partite, nonché a promuovere lo svolgimento di competizioni sportive basate sulle pari opportunità e sul merito. È, inoltre, legittimo garantire il rispetto di tali norme comuni attraverso norme come quelle adottate dalla FIFA e dall'UEFA sull'approvazione preventiva di tali competizioni e sulla partecipazione dei club e dei giocatori alle stesse. Ne consegue che, nel contesto specifico del calcio professionistico e delle attività economiche che danno origine alla pratica di tale sport, né l'adozione di tali norme né la loro attuazione possono essere qualificate, in linea di principio o in generale, come un abuso di posizione dominante» ai sensi dell'articolo 102 TFUE. Lo stesso vale per le sanzioni introdotte in aggiunta a tali norme, poiché tali sanzioni sono legittime, in termini di principio, come mezzo per garantire l'efficacia di tali norme (§§ 144 –146).

Tuttavia, nessuna di tali caratteristiche specifiche dello sport consente di considerare legittima l'adozione o l'attuazione di norme e sanzioni in mancanza di un quadro di criteri sostanziali e di regole procedurali dettagliate idonee a garantire che il sistema di preventiva autorizzazione in esame possa essere considerato trasparente, oggettivo, non discriminatorio e proporzionato, come sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. In altre parole, affinché un sistema di previa autorizzazione possa ritenersi compatibile con il divieto di abuso di posizione dominante, è necessario che i criteri su cui tale sistema si fonda siano oggettivi, non discriminatori, fissati *ex ante* ed in forma accessibile da parte dei diretti interessati. Inoltre, affinché le sanzioni non siano discrezionali, devono essere disciplinate da criteri che non solo devono essere trasparenti, oggettivi, precisi e non discriminatori,

ma devono anche garantire che tali sanzioni siano determinate, in ciascun caso specifico, nel rispetto del principio di proporzionalità, alla luce, *inter alia*, della natura, della durata e della gravità della violazione accertata.

Ne consegue, pertanto, che l'adozione e l'attuazione di norme in materia di approvazione preventiva, partecipazione e sanzioni, laddove non esista un quadro generale che preveda criteri sostanziali e norme procedurali che siano trasparenti, obiettive, precise, non discriminatorie e proporzionate, rappresentano un abuso di posizione dominante ai sensi dell'Art. 102 TFUE (§148).

### **5. Il sistema UEFA e FIFA di preventiva autorizzazione come decisione di associazioni di imprese avente per oggetto la restrizione della concorrenza ex Art. 101, par. 1, TFUE**

Per quanto riguarda l'applicazione dell'Art. 101 TFUE, la Corte di giustizia osserva che, sebbene tra le ragioni addotte per l'adozione di norme relative all'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche tra club possa rientrare il perseguimento di obiettivi legittimi, quali garantire il rispetto dei principi, dei valori e le regole del gioco alla base del calcio professionistico, tali norme conferiscono alla FIFA e alla UEFA il potere di autorizzare, controllare e fissare le condizioni di accesso al mercato interessato per qualsiasi impresa potenzialmente concorrente, e, quindi, di determinare sia il grado di concorrenza che può esistere su tale mercato, che le condizioni in cui tale concorrenza potenziale può essere esercitata. Inoltre, le norme sulla partecipazione delle società e dei giocatori a tali competizioni sono idonee a rafforzare l'oggetto anticoncorrenziale insito in ogni meccanismo di approvazione preventiva non soggetto a restrizioni, obblighi e controlli idonei e indispensabili per garantirne la trasparenza, l'oggettività, la precisione e il carattere non discriminatorio. Per tale via, infatti, UEFA e FIFA impediscono a qualsiasi impresa organizzatrice di una competizione potenzialmente concorrente di ricorrere in modo significativo alle risorse disponibili sul mercato, vale a dire i club e i giocatori, questi ultimi vulnerabili – se partecipano a una competizione che non ha avuto la preventiva approvazione della FIFA e della UEFA – a sanzioni per le quali non esiste un quadro che preveda criteri sostanziali o norme procedurali dettagliate in grado di garantire che siano trasparenti, oggettive, precise, non discriminatorie e proporzionate (§§ 176 – 177).

Ne consegue, pertanto, che, in mancanza di un quadro che preveda siffatti criteri sostanziali o norme procedurali dettagliate, le norme in questione rivelano, per la loro stessa natura, un grado sufficiente di pregiudizio per la concorrenza e devono, di conseguenza, essere ritenute restrittive per oggetto, con la conseguenza che tali regole rientrano nell'ambito di applicazione del divieto previsto dall'Art. 101, par. 1, TFUE, senza che sia necessario esaminarne gli effetti reali o potenziali. A tale riguardo, peraltro, la Corte di giustizia sottolinea che la giurisprudenza *Meca Medina* e *Wouters* (in base alla quale non ogni accordo tra imprese restrittivo della concorrenza ricade necessariamente nel divieto di cui all'Art. 101, par. 1, TFUE, in quanto ai fini dell'applicazione di tale norma occorre, innanzitutto, tenere conto del contesto globale in cui la decisione dell'associazione di imprese, di cui trattasi, è stata adottata o spiega i suoi effetti, dei suoi obiettivi, nonché della inerenza degli effetti restrittivi della concorrenza che ne derivano al perseguimento di tali obiettivi e del carattere proporzionato della misura) non si applica a situazioni che implicano condotte che, indipendentemente da quali obiettivi legittimi di interesse pubblico possano essere invocati in suo sostegno, violano per loro stessa natura l'Art. 102 TFUE o che costituiscono restrizioni per oggetto ai sensi dell'Art. 101, par. 1, TFUE (§ 185). A questo riguardo deve essere sottolineata la rilevanza di tale passaggio, posto che la Corte di giustizia opta per una lettura restrittiva della giurisprudenza *Meca Medina* e *Wouters*, di fatto escludendone l'applicabilità in tutte le ipotesi in cui l'accordo abbia una portata restrittiva per oggetto.

## 6. L'esistenza di possibili giustificazioni ex Art 102 e 101, par. 3, TFUE

Con riferimento alla possibilità per l'impresa in posizione dominante di sottrarsi all'accusa di aver posto in essere uno sfruttamento abusivo di tale posizione, la Corte di giustizia ricorda che in base alla propria giurisprudenza, l'impresa egemone può sottrarsi al divieto di cui all'Art. 102 TFUE se dimostra che la sua condotta è obiettivamente necessaria o che il suo comportamento produce efficienze considerevoli che compensano eventuali effetti anticoncorrenziali sui consumatori. Peraltro, per quanto riguarda il tema della c.d. *objective justification defence*, la Corte di giustizia evidenzia che il sistema di previa autorizzazione della FIFA e dell'UEFA, proprio per il suo carattere discrezionale, non può, in alcun modo, ritenersi oggettivamente giustificato da necessità tecniche o commerciali, diversamente da quanto potrebbe avvenire qualora esistesse un quadro normativo che preveda criteri sostanziali e norme procedurali dettagliate rispondenti ai requisiti di trasparenza, chiarezza, precisione, neutralità e proporzionalità. Pertanto, da un punto di vista oggettivo, il sistema UEFA e FIFA di previa autorizzazione ha lo scopo precipuo di riservare a tali soggetti il monopolio sul mercato dell'organizzazione delle competizioni calcistiche internazionali tra club e, in quanto tale, costituisce un abuso di posizione dominante vietata dall'Art. 102 TFUE, non giustificata, peraltro, da una necessità oggettiva. Per quanto riguarda, invece, la c.d. *efficiency defence*, spetta all'impresa dominante provare, in primo luogo, che il suo comportamento può consentire di realizzare incrementi di efficienza dimostrando l'effettiva esistenza e la portata di tali incrementi; in secondo luogo, che tali incrementi di efficienza contrastano i probabili effetti dannosi della condotta abusiva sulla concorrenza e sul benessere dei consumatori nel mercato o nei mercati interessati; in terzo luogo, che tale comportamento è necessario per il conseguimento di tali guadagni di efficienza; e, in quarto luogo, che detto comportamento non sopprime la concorrenza effettiva, eliminando tutte le fonti esistenti di concorrenza reale o potenziale o la maggior parte di esse.

In tale contesto, sebbene spetti al giudice del rinvio stabilire se la normativa UEFA e FIFA di cui si discute soddisfi tutte le condizioni che consentono di considerarla giustificata ai sensi dell'Art. 102 TFUE, la Corte di giustizia sottolinea che, proprio l'assenza di criteri chiari, precisi, oggettivi, trasparenti e non discriminatori fa sì che UEFA e FIFA operino sul mercato dell'organizzazione di eventi sportivi in chiave addirittura monopolistica, di fatto impedendo ogni forma di concorrenza su tale mercato.

Per quanto riguarda, invece, l'esenzione prevista dall'Art. 101, par. 3, TFUE, la Corte di giustizia sottolinea che spetta alla parte che intende avvalersi di tale esenzione dimostrare che tutte e quattro le condizioni cumulative richieste per l'esenzione sono soddisfatte. Pertanto, la condotta esaminata deve consentire, con un sufficiente grado di probabilità, di conseguire incrementi di efficienza, riservando agli utilizzatori una congrua parte degli utili generati da tali incrementi, senza imporre restrizioni non indispensabili per il raggiungimento di tali incrementi e senza eliminare ogni concorrenza effettiva per una parte sostanziale dei prodotti o servizi in questione. Sebbene spetti al giudice del rinvio valutare, sulla base degli elementi di prova forniti dalle parti nel procedimento principale, se tali condizioni siano soddisfatte nel caso concreto, la Corte di giustizia evidenzia che, per quanto riguarda la condizione relativa al mantenimento di una concorrenza effettiva, il giudice del rinvio dovrà tener conto sia del fatto che non esiste un quadro normativo in materia di approvazione preventiva, partecipazione e sanzioni in grado di garantire che le regole UEFA e FIFA siano applicate in modo trasparente, oggettivo e non discriminatorio, sia del fatto che tale situazione appare idonea a consentire agli enti che hanno adottato tali norme di impedire ogni concorrenza sul mercato dell'organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche tra club sul territorio dell'Unione europea.

## **7. La natura restrittiva ex Artt. 101, par. 1, e 102 TFUE del sistema FIFA relativo alla commercializzazione dei diritti relativi alle competizioni calcistiche organizzate da FIFA e UEFA**

Per quanto riguarda la questione pregiudiziale relativa ai diritti connessi allo sfruttamento commerciale delle competizioni calcistiche, e in particolare alle norme FIFA che identificano la UEFA e le federazioni nazionali che ne sono membri come “proprietari originali di tutti i diritti derivanti dagli incontri (...) sotto la rispettiva giurisdizione”, privando i club partecipanti e qualsiasi altro organizzatore di competizioni alternative della titolarità originaria di tali diritti, e assumendosi la responsabilità esclusiva della loro commercializzazione, la Corte di giustizia non ha dubbi nell’affermare che tali norme, in quanto sostituiscono, imperativamente e integralmente, un sistema di sfruttamento esclusivo di tutti i diritti derivanti dalle competizioni calcistiche professionistiche tra club organizzate dalla FIFA e dall’UEFA a qualsiasi altra modalità di sfruttamento che potrebbe, in loro assenza, essere liberamente scelta, devono considerarsi restrittive “per oggetto” ai sensi dell’Art. 101, par. 1, TFUE, e costituenti un abuso di posizione dominante ai sensi dell’Art. 102 TFUE, a meno che non si possa dimostrare che siano giustificate ex artt. 101, par. 3, e 102 TFUE. Ciò è tanto più vero quando tali norme sono combinate con norme sulla previa autorizzazione, sulla partecipazione e sulle sanzioni, come quelle oggetto delle questioni precedenti.

Anche in questo caso, peraltro, la Corte di giustizia, pur ritenendo che l’ultima parola spetti esclusivamente al giudice del rinvio, svolge alcune considerazioni di sicuro rilievo (sia per l’interprete, sia per il giudice nazionale). In particolare, la Corte di giustizia osserva che:

- nel corso del giudizio davanti alla Corte, l’UEFA e la FIFA, con il supporto di diversi governi nazionali e della Commissione, hanno sostenuto che tali norme consentono di realizzare incrementi di efficienza contribuendo a migliorare sia la produzione che la distribuzione. Infatti, consentendo agli acquirenti effettivi o potenziali di negoziare l’acquisto dei diritti con due venditori esclusivi prima di ciascuna delle competizioni internazionali o europee organizzate da tali venditori, le norme riducono significativamente i costi di transazione e riducono l’incertezza che si troverebbero ad affrontare se dovessero negoziare caso per caso con i club partecipanti, che potrebbero avere posizioni e interessi divergenti in relazione alla commercializzazione di tali diritti. Senza esprimere alcun giudizio di merito sulla fondatezza di tale argomento, la Corte di giustizia sottolinea che il giudice nazionale dovrà attentamente valutare gli argomenti e le prove addotte dalle parti al fine di stabilire l’effettiva portata di tali incrementi di efficienza e la loro idoneità a compensare gli svantaggi in termini di concorrenza;

- nel corso del giudizio davanti alla Corte, l’UEFA e la FIFA, con il supporto di diversi governi nazionali e della Commissione, hanno sostenuto che una congrua parte dell’utile che sembra derivare dagli incrementi di efficienza conseguiti attraverso le regole in esame è riservata agli utenti. Pertanto, gran parte del profitto derivante dalla vendita centralizzata dei vari diritti relativi alle competizioni calcistiche tra club organizzate dalla FIFA e dalla UEFA viene destinato a finanziamenti o progetti volti a garantire una qualche forma di redistribuzione solidaristica all’interno del calcio, a vantaggio non solo delle società di calcio professionistiche partecipanti a tali competizioni, ma anche di quelle che non vi partecipano, delle società dilettantistiche, dei giocatori professionisti, del calcio femminile, dei giovani calciatori e di altre categorie di soggetti interessati al calcio. Allo stesso modo, i miglioramenti nella produzione e nella distribuzione derivanti dalla vendita centralizzata e dalla “ridistribuzione solidale” del profitto così generato vanno, in definitiva, a vantaggio dei tifosi, dei consumatori, vale a dire dei telespettatori e, più in generale, di tutti i cittadini dell’UE coinvolti nel calcio amatoriale. In questo caso, la Corte di giustizia ammette che, a prima vista, tali argomenti

appaiono convincenti, tenuto conto delle caratteristiche essenziali delle competizioni calcistiche tra club organizzate a livello mondiale o europeo. Infatti, il buon funzionamento, la sostenibilità e il successo di tali competizioni dipendono dal mantenimento di un equilibrio e dal mantenimento di una certa parità di opportunità tra le società calcistiche professionistiche partecipanti, considerata l'interdipendenza che le unisce. Inoltre, vi è un effetto a catena da tali competizioni verso i club di calcio professionistici e dilettantistici più piccoli che, pur non partecipandovi, investono a livello locale nel reclutamento e nella formazione di giocatori giovani e di talento, alcuni dei quali diventeranno professionisti. Sennonché, anche con riferimento a tale specifico aspetto la Corte di giustizia ricorda al giudice nazionale l'importanza di una rigorosa prova in termini di idonei riscontri contabili e finanziari;

- in terzo luogo, la Corte di giustizia sottolinea l'importanza di una concreta ed effettiva dimostrazione nel procedimento avanti al giudice nazionale che le norme in questione siano indispensabili per conseguire gli incrementi di efficienza sopra menzionati e garantire la redistribuzione solidaristica di un'equa quota degli utili così generati a tutti gli utenti, siano essi operatori del calcio professionistico o dilettantistico, spettatori o telespettatori;

#### **8. Il sistema UEFA e FIFA di preventiva autorizzazione come misura restrittiva della libera prestazione di servizi ex Art. 56 TFUE**

L'ultima questione affrontata dalla Corte di giustizia riguarda il tema della compatibilità del sistema UEFA e FIFA di preventiva autorizzazione e relative sanzioni con gli articoli del Trattato in tema di libera circolazione delle persone e di libera prestazione dei servizi (Artt. 45, 49, 56 e 63 TFUE). A tale riguardo la Corte di giustizia osserva preliminarmente che, sebbene il giudice del rinvio abbia fatto riferimento a diverse disposizioni in materia di libera circolazione, le norme sulle quali tale giudice è chiamato a pronunciarsi nella controversia principale hanno come oggetto prevalente quello di subordinare l'organizzazione e la commercializzazione di qualsiasi nuova competizione calcistica tra club sul territorio dell'Unione alla previa approvazione della FIFA e dell'UEFA e di subordinare, in tal modo, qualunque impresa intenda esercitare una siffatta attività economica in qualsiasi Stato membro al rilascio di tale approvazione. Inoltre, sebbene sia vero che tali norme sull'approvazione preventiva sono accompagnate da norme che disciplinano la partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tali competizioni, la Corte di giustizia ritiene queste ultime secondarie rispetto alle norme in materia di libera prestazione dei servizi, in quanto ancillari a queste. Di conseguenza, l'analisi della Corte di giustizia si concentra esclusivamente sull'Art. 56 TFUE (§§ 244 – 245).

Ciò detto, la Corte rileva che, in considerazione del fatto che non esiste un quadro che preveda criteri sostanziali e norme dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l'oggettività, la non discriminatorietà e la proporzionalità, tali norme consentono alla FIFA e all'UEFA di esercitare un controllo discrezionale i) sulla possibilità per qualsiasi impresa terza di organizzare e commercializzare competizioni calcistiche tra club sul territorio dell'Unione europea, ii) sulla possibilità per qualsiasi società di calcio professionistica di partecipare a tali competizioni, nonché iii) sulla possibilità per qualsiasi altra impresa di fornire servizi connessi all'organizzazione o alla commercializzazione di tali competizioni. In tal modo, tali norme tendono non solo a ostacolare o a rendere meno attraenti le varie attività economiche interessate, ma addirittura ad impedirle, limitando l'accesso a qualsiasi nuovo operatore.

Per quanto riguarda, invece, l'esistenza di possibili cause di giustificazione, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha da tempo chiarito che le misure di origine non statale restrittive di una libertà

fondamentale possono essere considerate compatibili con il diritto europeo se viene dimostrato, da un lato, che la loro adozione è giustificata da un obiettivo legittimo di interesse pubblico diverso da quello meramente natura economica e, dall'altro, che rispettino il principio di proporzionalità, il che implica che siano idonee a garantire il raggiungimento di tale obiettivo e non vadano al di là di quanto necessario a tal fine. Ciò detto, la Corte di giustizia sottolinea che l'adozione di norme sull'approvazione preventiva delle competizioni calcistiche tra club e sulla partecipazione delle società di calcio professionistiche e dei giocatori a tali competizioni possono, in via di principio, essere giustificate da obiettivi legittimi di interesse pubblico consistenti nel garantire che tali competizioni siano organizzate nel rispetto dei principi, dei valori e delle regole del gioco su cui si fonda il calcio professionistico, in particolare i valori di apertura, merito e solidarietà, ma anche che dette competizioni si integrino, in modo sostanzialmente omogeneo e temporalmente coordinato, nel “sistema organizzato” di competizioni nazionali, europee e internazionali che caratterizzano tale sport. Tuttavia, secondo la Corte di giustizia tali obiettivi non sono idonei a giustificare l'adozione di siffatte norme qualora non contengano criteri sostanziali e modalità procedurali dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l'obiettività, la precisione e la non discriminazione. Infatti, un regime di approvazione preventiva come quello previsto dagli statuti UEFA e FIFA, per essere considerato giustificato, deve, in ogni caso, basarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e conosciuti in anticipo, in modo tale da limitare l'esercizio del potere discrezionale da esso conferito all'organo abilitato a concedere o rifiutare tale approvazione preventiva, affinché tale potere non venga utilizzato arbitrariamente.

## 9. Considerazioni di sintesi

La natura “a caldo” delle presenti note suggerisce, anzi impone, di astenersi dal trarre qualsiasi conclusione. Ciononostante, alcuni aspetti che, all'indomani delle Conclusioni dell'Avvocato generale Rantos, avevano dato luogo ad un acceso dibattito sembrano ormai chiariti. In particolare, risulta, ormai, assodato che:

- i) nessuna norma dei Trattati, né tantomeno l'Art. 165 TFUE, ha “costituzionalizzato” il c.d. Modello Sportivo Europeo di cui la Corte di giustizia non fa mai menzione;
- ii) l'Art. 165 TFUE non è una norma orizzontale;
- iii) i presupposti perché un sistema di preventiva autorizzazione istituito da una federazione internazionale possa essere ritenuto compatibile con il diritto europeo prescindono dalle caratteristiche specifiche della competizione che chiede di essere autorizzata;
- iv) la giurisprudenza *Meca Medina* e *Wouters* relativa all'applicazione dell'Art. 101, par. 1, TFUE non trova applicazione in presenza di accordi restrittivi della concorrenza per oggetto.

Al netto di tali considerazioni, la sentenza della Corte di giustizia richiede necessariamente una valutazione più ragionata, soprattutto in relazione alle possibili conseguenze di tale verdetto sulla struttura e sulla *governance* del calcio professionistico europeo e mondiale e, più in generale, dell'intero settore sportivo. Inoltre, i numerosi rinvii della Corte di giustizia al giudice nazionale rendono imprescindibile seguire con molta attenzione anche gli sviluppi “spagnoli” del caso Superlega.

Link di rinvio al provvedimento:

[eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0333](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0333)